



La direttiva dell'Unione sulle clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori può applicarsi a un istituto di insegnamento

Il giudice nazionale è tenuto a valutare d'ufficio il carattere abusivo delle clausole contenute nei contratti conclusi tra gli istituti di insegnamento e gli studenti e rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva

La sig.ra Susan Kuijpers ha svolto i propri studi presso un istituto di insegnamento in Belgio (Karel de Grote-Hogeschool) durante gli anni accademici 2012/2013 e 2013/2014. La medesima non è stata in grado di pagare in un'unica soluzione l'importo totale di EUR 1 546 cui era tenuta a titolo di tasse di iscrizione e di spese per un viaggio di studio. Ha quindi concluso con l'istituto di insegnamento un contratto scritto di rimborso calcolato secondo un piano di rimborso a rate esente da interessi. Conformemente a tale contratto, il dipartimento «assistenza agli studenti» dell'istituto di insegnamento le ha anticipato l'importo che necessitava per pagare il suo debito, spettando alla medesima il versamento al dipartimento dell'importo mensile di EUR 200 durante sette mesi. Il saldo del debito (EUR 146) doveva essere pagato il 25 settembre 2014. Inoltre, il contratto prevedeva un interesse del 10 % annuo in caso di mancato pagamento (senza messa in mora) nonché un indennizzo per le spese di recupero (fissato al 10 % del debito residuo con un minimo di EUR 100). La sig.ra Kuijpers, sebbene avesse ricevuto una lettera di messa in mora, non ha provveduto al pagamento.

Nel 2015, l'istituto di insegnamento ha citato in giudizio la sig.ra Kuijpers dinanzi al vredegerecht te Antwerpen (giudice di pace di Anversa, Belgio) al fine di ottenere il pagamento dell'importo capitale di EUR 1 546, maggiorato degli interessi di mora nella misura del 10 % a decorrere dal 25 febbraio 2014 (ovvero EUR 269,81), nonché di un indennizzo pari a EUR 154,60. La sig.ra Kuijpers non è comparsa in giudizio e non si è fatta rappresentare dinanzi a tale giudice.

È in tale contesto che il giudice belga ha deciso di interpellare la Corte di giustizia. Tale giudice chiede, anzitutto, se, nell'ambito di un procedimento in contumacia, esso possa esaminare d'ufficio la questione se il contratto rientri nella sfera di applicazione della direttiva dell'Unione sulle clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori¹. Detto giudice chiede, poi, se un istituto di insegnamento, il cui finanziamento è garantito principalmente da fondi pubblici, debba essere considerato un «professionista» ai sensi della direttiva, quando consente a uno studente di avvalersi di un piano di rimborso a rate.

Nella sua sentenza odierna, la Corte ricorda, anzitutto, la propria giurisprudenza secondo cui **un giudice nazionale è tenuto a valutare d'ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale**. Tale obbligo comporta altresì, per il giudice nazionale, quello di esaminare se il contratto contenente la clausola rientri o meno nell'ambito di applicazione della direttiva dell'Unione.

Per quanto concerne, poi, la nozione di «professionista», la Corte sottolinea che il legislatore dell'Unione ha inteso sancire un concetto ampio di tale nozione. Si tratta infatti di una nozione

¹ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

funzionale che comporta la necessità di valutare se il rapporto contrattuale si inserisca nell'ambito delle attività che una persona svolge a titolo professionale.

Inoltre, secondo la Corte, risulta che la causa non verte direttamente sulla funzione di insegnamento dell'istituto in questione. La causa riguarda invece una prestazione fornita da tale istituto, a titolo complementare e accessorio della sua attività di insegnamento, consistente nell'offrire, mediante un contratto, un rimborso a rate esente da interessi di importi dovutigli da una studentessa. Orbene, una prestazione del genere equivale, di per sé, a consentire agevolazioni di pagamento di un debito esistente e costituisce sostanzialmente un contratto di credito. Pertanto, fatta salva la verifica in merito da parte del giudice nazionale, la Corte considera che, **fornendo una siffatta prestazione complementare e accessoria della sua attività di insegnamento, l'istituto di insegnamento agisce in qualità di «professionista» ai sensi della direttiva.**

La Corte sottolinea al riguardo che tale interpretazione è avvalorata dall'obiettivo di tutela perseguito dalla direttiva. Infatti, nell'ambito di un contratto, esiste, in linea di principio, una disuguaglianza tra l'istituto di insegnamento e la studentessa, dovuta all'asimmetria dell'informazione e delle competenze tecniche tra dette parti.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575